

TESTO DA PREDISPORRE AI SENSI DELLA LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E DI QUALITÀ DEI
PRODOTTI ALIMENTARI”

Art. 2
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE
DI PRODUZIONE INTEGRATA

* * * * *

IL REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

“Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata”

Articolo 1

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali istituisce il marchio collettivo di qualità denominato “Sistema di qualità di produzione integrata”, nel rispetto di quanto disposto con Legge 3 febbraio 2011, n. 4, con le seguenti finalità:

- a) contraddistinguere le produzioni agricole ed alimentari certificate sulla base dello standard del SQNPI elaborato dall'organismo tecnico-scientifico di cui all'art.2, comma 6 della legge 3 febbraio 2011 n. 4;
- b) promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata;
- d) portare a conoscenza dei consumatori attraverso azioni informative e pubblicitarie, l'elevato livello qualitativo, i relativi criteri e le caratteristiche qualitative.

Articolo 2

Il marchio è costituito dalla dicitura e dalla immagine grafica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 3

Il marchio è di proprietà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che vigila sul corretto uso dello stesso, direttamente o avvalendosi delle verifiche delle autorità di controllo pubbliche designate e di organismi di controllo accreditati terzi e indipendenti.

Le competenze del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previste nel presente regolamento sono esercitate dalla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, salvo quanto specificamente previsto nei successivi articoli.

Articolo 4

Il marchio individua i prodotti agroalimentari ottenuti nel rispetto delle norme tecniche previste dal “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – SQNPI”. Le norme di produzione, condizionamento e trasformazione, i requisiti e le modalità di controllo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.-ai sensi dell’art. 2, comma 4 della legge 3 febbraio 2011 n.4. Le linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo in fase di produzione, condizionamento e trasformazione prevedere la casistica delle NC, le relative modalità di gestione e penalità.

Le modalità d’uso e di impiego del marchio sulle produzioni certificate sono disciplinate dal presente regolamento.

I controlli sono eseguiti da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati accreditati in conformità alle norme vigenti, autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

Articolo 5

Il marchio può essere utilizzato a titolo gratuito da tutti gli operatori dell’Unione Europea, compresi nelle categorie dei produttori, confezionatori e distributori, che aderiscono al SQNPI e ne fanno un uso finalizzato a contraddistinguere esclusivamente le produzioni ottenute conformemente allo standard di tale sistema, certificate dagli organismi di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 6

L’utilizzazione del marchio collettivo del SQNPI può essere accompagnata da quella dei marchi regionali distintivi dei sistemi di qualità regionali di produzione integrata. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all’art. 2, comma 4 della legge 3 febbraio 2011 n.4, che dovrà disporre i regimi di equivalenza tra SQ di PI analoghi, definirà le modalità per l’estensione d’uso del marchio del SQNPI ad altri sistemi.

Articolo 7

Gli operatori che intendano utilizzare il marchio devono aderire al SQNPI inoltrando una specifica richiesta ad un organismo di controllo accreditato.

L’operatore, con la sottoscrizione della dichiarazione di adesione al SQNPI, si impegna a rispettare i requisiti e le norme tecniche del SQNPI a sottoporsi ai controlli previsti dai piani regionali e a rispettare le modalità d’uso del marchio attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- 1) non modificare in alcun modo il logo né utilizzare, simboli o nomi tali da generare confusione;
- 2) non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio;
- 3) inviare tutte le informazioni e la eventuale documentazione a supporto, che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali dovesse ritenere utili a verificare il corretto utilizzo del marchio;
- 5) cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione del marchio;

6) rendere disponibile all'Organismo di controllo tutta la documentazione giudicata da questi ultimi utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio;

Gli organismi di controllo verificano la sussistenza delle condizioni richieste e provvedono a trasmettere alle Regioni competenti per territorio ed al Ministero l'elenco dei soggetti idonei ad utilizzare il marchio;

Articolo 8

L'operatore viene autorizzato ad emettere un numero di etichette adeguato alla quantità di prodotto da certificare potenzialmente identificabile con il marchio.

Gli operatori aderenti al SQNPI dovranno comunicare all'organismo di controllo, alla fine del ciclo colturale, di condizionamento o confezionamento, i lotti di prodotto certificati per i quali si sono avvalsi del marchio, nel rispetto dei termini e delle procedure previste nei piani di controllo.

Gli organismi di controllo verificano la sussistenza delle condizioni per l'uso del marchio, e provvedono a trasmettere alle Regioni competenti per territorio ed al Ministero l'elenco dei lotti autorizzati e delle condizioni d'uso, distinti per produttore e per tipologia di prodotto.

L'elenco contiene i dati anagrafici dell'operatore, il numero identificativo dello stesso, la data di adesione al sistema, i lotti certificati.

Articolo 9

Le non conformità nell'uso del marchio determinano l'applicazione dei provvedimenti di cui ai successivi articoli 10 e 11, ferma restando l'applicazione delle sanzioni da parte delle autorità competenti

Le non conformità vengono classificate in:

- lievi: quando non pregiudicano l'immagine del marchio;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio.

La riproduzione non conforme del logo del marchio costituisce non conformità lieve;

L'uso del marchio per contraddistinguere prodotto non certificato costituisce non conformità grave.

Articolo 10

Le non conformità lievi rilevate dall'organismo di controllo comportano l'ammonizione scritta, che deve essere comunicata all'operatore, e la sospensione dall'uso del marchio sino a quando il ristabilimento della conformità sarà verificato dall'organismo di controllo stesso.

Le non conformità gravi comportano:

- l'interdizione dall'uso del marchio per un periodo da 1 (uno) a 6 (sei) mesi in ragione della gravità della non conformità;
- l'interdizione dall'uso del marchio di 1 anno in caso di recidiva, nell'arco del triennio, di NC gravi.

In ogni caso l'uso del marchio è sospeso a far tempo dalla contestazione della non conformità grave. Si rimanda alle linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo prevedere la casistica delle NC, le relative modalità di gestione e penalità.

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai contravventori con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.

L'organismo di controllo deve comunicare le non conformità gravi rilevate all'organismo tecnico-scientifico di cui all'art.2, comma 6 della legge 3 febbraio 2011 n. 4 e all'organo di vigilanza sull'uso del marchio, che provvederà ad irrogare le sanzioni.

La sospensione e la revoca sono annotate nel Registro informatizzato degli operatori del SQNPI.

Articolo 11

L'interdizione permanente o temporanea viene deliberata dall'OdC all'operatore che:

- non osservi le disposizioni del presente Regolamento d'uso del marchio;
- assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali o agli altri soggetti interessati;
- utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti o in contrasto con la norma tecnica della PI;

L'interdizione permanente comporta la cancellazione dal Registro degli operatori del SQNPI.

Le non conformità verranno specificate nelle Linee Guida Nazionali dei piani di controllo e nei piani di controllo regionali.

Articolo 12

Il marchio è costituito dal logo e dalla denominazione riportati di seguito:

(verrà individuato mediante il bando "concorso un logo ed un nome per la produzione integrata).

Articolo 13

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali si avvale della collaborazione delle Regioni, delle Province Autonome per diffondere il marchio e per progettare specifiche azioni promozionali e di valorizzazione, sia in ambito nazionale, sia all'estero.